



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore

R.G. n. 8/2022

Il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone ,

-rilevato che, con ricorso depositato il 15.07.2022, la sig.ra ha chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona della dott.ssa JESSICA MANSUETO;

- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano *"se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9"* della medesima legge;

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'**art. 7** della l. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge, che non è soggetto a procedure concorsuali di cui alla l.f.; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento previsto dalla l. 3/2012 e che non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14-bis della predetta legge; non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'**art. 9**, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme loro spettanti;
- b) l'indicazione dei beni di cui i ricorrenti sono proprietari;
- c) a corredo del piano: l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;
-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 3-bis dell'art. 9 l. 3/2012:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di onorare tali obbligazioni;
 - c) il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
 - d) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - l. 3/2012) ed in particolare: il compenso per l'O.C.C. ed il compenso per il difensore del ricorrente;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 20.09.2022, ore 11:30 per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che la proposta del consumatore ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Sospende l'azione esecutiva immobiliare n. 29/2021 pendente presso codesto Tribunale e autorizza l'OCC a darne pronta notizia sia al delegato alla vendita, sia al G.E. perché adotti i conseguenti provvedimenti di competenza, anche *ex art. 623 c.p.c.*

Allo stato, pendente ancora il pignoramento immobiliare, non vi è necessità di trascrivere anche il presente decreto (che ha valore, a tutti gli effetti, di pignoramento).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 29/07/2022

Il Giudice delegato

dott. Stefano Cantone